



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
TEMPIO PAUSANIA

— 030 —

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA
PIRAS MARIA ANTONIA Ed EREDI PINNA, SITI IN AGRO DEL COMUNE DI NULVI E
SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO
STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(art. 53 e segg. R.D. 3267/1923)

VISTO l'Atto di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritto in data 28.01.1993, tra la ditta **Maria Antonia PIRAS ed Eredi PINNA** l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania;

VISTO il verbale di collaudo in data 20.06.2011 redatto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, Comm.C geom. Mula Antonietta, su delega del Capo Ripartimento in data 11.04.2011 ai sensi del disposto dell'art. 67 del R.D. 16 Maggio 1926 n° 1126;

VISTO l'art. 54 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità di un Piano di Coltura e Conservazione;

ACCERTATO che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono ubicati in Comune di Nulvi, all'interno dell'UG.B. N° 4 ANGLONA_MEILOGU, e distinti in Catasto Terreni al:

Foglio	Mappale	Superf. complessiva in ha	Superf. Restituita in ha
12	16-17	05.66.62	05.66.62

Tutto ciò premesso, a norma delle disposizioni di cui al R.D.L. 30/12/23 n° 3267 e del Regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 16/05/26 n° 1126 e successive modifiche e integrazioni, si prescrive quanto segue.

ART. 1

Sulle porzioni di terreno rimboschite dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura e manutenzione finalizzati alla conservazione del soprassuolo esistente. Qualora per eventi di qualsiasi natura, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto o parzialmente danneggiato, il proprietario sarà obbligato al reimpianto e a tutti gli interventi di ricostituzione dettati dalla buona pratica selvicolturale.

E' vietata l'introduzione, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Forestale competente, di specie arboree e/o arbustive diverse da quelle autoctone e costituenti il soprassuolo legnoso restituito.

Il pascolo del bestiame dovrà essere preventivamente autorizzato e regolamentato ai sensi degli art.li 25 e 26 delle P.M.P.F., tenuto conto dell'art.9 del R.D.L. 3267/23;

Tutti gli interventi di natura selvicolturale dovranno essere attuati nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con D.D. A.A. n° 24/CFVA del 23.08.2006 e ai sensi degli artt.li 8, 9, 10, R.D. L. n° 3267 del 30/12/1923).

Tutte le opere infrastrutturali esistenti dovranno essere tenute costantemente sgombre da cespugli o vegetazione infestante o altro materiale che condizioni o limiti la funzionalità per la quale furono previste.

ART. 2

Divieto di destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, delle zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio ai sensi dell'art.10 comma 1 legge n° 353/2000.



Coltura
SP

ART. 3

COLTURE AGRARIE: nei terreni rimboschiti per effetto del succitato Decreto non sarà mai permessa la coltura agraria.

Per il pascolo, la raccolta dello strame, scavi, accensione di fuochi, sfalcio dell'erba, ecc., e tutto quanto non espressamente previsto nel presente P.C.C., dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e regolamenti in materia forestale, con particolare riguardo alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Sassari.

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI: la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura è subordinata ad autorizzazione da richiedersi e rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 e segg. del R.D.L. 3267/1923, secondo la procedura di cui all'art. 21 del R.D. 16/05/1926 n° 1126, oltre che dalle norme paesistiche ed urbanistiche vigenti. A tal fine, in considerazione della attuale destinazione del terreno restituito, se non previa autorizzazione dello STIR di Tempio Pausania.

ART. 4

L'accensione dei fuochi all'interno del terreno è regolamentata ai sensi delle PMPF e delle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo all'osservanza della Legge 353/2000 e alle prescrizioni contenute nel Piano Antincendio.

ART. 5

Per ogni forma di godimento del bosco e per quanto non espressamente previsto nel presente PCC, dovranno essere osservate le norme previste dalla Legge e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale.

ART. 6

All'interno dell'area rimboschita il proprietario dei terreni è tenuto ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo ed eseguire le opere necessarie per la difesa dagli incendi estivi. Tali interventi dovranno essere eseguiti previa autorizzazione ed indicazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Eventuali tagli, di qualunque natura e tipologia, verranno eseguiti soltanto dopo regolare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

ART. 7

Il proprietario, nel caso di permuta, vendita, cessione, comodato, passaggio e di qualsiasi cambiamento di proprietà o concessione in uso, in qualunque modo avvenga, si obbliga d'imporre e di fare osservare fedelmente al nuovo proprietario o ai subentranti gli oneri, le norme e gli impegni assunti e contenuti nel presente Piano di Coltura e Conservazione.

Perché ne consti, si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 54 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267.

Tempio Pausania 19. 07. 2011



Il Direttore
del Servizio Ispet. Rip.le delle Foreste di Tempio
(Dr. Giancarlo Muntoni)

I Proprietari Eredi Pinna-Piras

Andrea Pinna
Assunta Pinna
Caterina Pinna
Fernando Pinna
Giovanna Maria Pinna
Nicolò Pinna
Tomasina Pinna

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale CFVA
Dr. Delfo Poddighe



Res. Sett. Tecn.
Comm. C. Geom. Antonietta Mula